

Codice A1814A

D.D. 10 ottobre 2019, n. 3490

**AT TG 189 - Autorizzazione idraulica ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo della vegetazione presente in sponda destra del torrente Tiglione, nel tratto antistante i mappali 66 e 384 del Fg. 17 del Comune di Mombercelli (AT) - localita' Lea. Richiedente: Iraldi Angelo.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici il sig. Iraldi Angelo ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo delle piante di alto fusto presenti nell'alveo del torrente Tiglione (sponda destra), nell'area indicata sull'elaborato planimetrico che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nell'area appartenente al Demanio Idrico indicata sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione ( regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m. e i.) e nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013 e in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato "a raso" senza rilascio di matricine (art. 37 bis-comma 2 del Regolamento Regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m. e i.);
  - nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto spondale compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda), dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2-punto b) del Regolamento Regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s. m. e i. , ovvero dovrà riguardare solo le tipologie giunte a maturazione, fortemente inclinate, instabili, senescenti/deperenti che in caso di caduta possono, oltre a creare disordini di carattere idraulico, costituire pericolo per le aree circostanti e danni all'adiacente linea elettrica. Occorrerà quindi mantenere i soggetti piu' flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo una copertura residua di almeno il 20% (venti per cento); in tale porzione di sponda è vietato il taglio a raso ;
- il materiale ricavato dal taglio della vegetazione nonché quello derivante dalle lavorazioni (legname, fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere rimosso dall'alveo e allontanato dalle sponde e dalle aree di possibile esondazione ;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie radicate sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;

- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e la rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed individuate sulle stralcio planimetrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui all' D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizione di legge ;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi **12 (dodici)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e la fine dei lavori al Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti .

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle vigenti leggi in materia, rientra tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Tiglione e a scongiurare pericoli e danni alle adiacenti infrastrutture e aree circostanti, il valore delle piante oggetto di taglio e presenti nell'alveo attivo e sulle sponde, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione (art. 18 e All. A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m. e i.).

Con il presente atto è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione verrà inviata alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008 e s. m. e i. e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Roberto CRIVELLI

I funzionari estensori  
Ing. Giuseppe RICCA  
Geom. Giuliana CAPITOLO